

Norme & Tributi

Per conservare le e-fatture modalità gratuita dall'Agenzia

SEMPLIFICAZIONI

Occorre aderire all'accordo di servizio nell'area riservata del sito web delle Entrate

Opportuno consentire ai contribuenti «minori» il formato Pdf

Gian Paolo Tosoni

Molte imprese sono già destinatarie di fatture elettroniche e si pone il problema della conservazione. Di fatture elettroniche sono ormai destinati anche soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sia per l'acquisto di carburanti all'ingrosso, che per le fatture emesse dai subappaltatori nel contesto di opere pubbliche oppure infine nel caso in cui i fornitori scelgano liberamente di emetterle. I destinatari dei documenti digitali possono a nostro parere scegliere tra tre modalità alternative di conservazione, ricordando che in questo secondo semestre 2018 i documenti digitali da conservare sono pochi essendo limitate le operazioni per le quali sono obbligatorie.

Le tre vie

La prima soluzione è quella più naturale e dal prossimo anno dovrà essere adottata quando tutte le fatture saranno elettroniche ed è indicata nel provvedimento della agenzia delle Entrate 89757 del 30 aprile scorso. Anche gli acquirenti e i committenti possono conservare elettronicamente le fatture ricevute dal Servizio di interscambio (Sdi) utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia. L'impresa deve aderire all'accordo di servizio pubblicato nell'area riser-

vata sul sito web dell'agenzia delle Entrate. L'accesso dovrebbe essere consentito al singolo contribuente oppure mediante un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (articolo 3 del Dpr n. 322/1998) oppure a qualsiasi altro soggetto (esempio: società di software o banca).

La delega deve essere fornita utilizzando il modello approvato con il provvedimento del 13 giugno 2018 che può essere trasmesso elettronicamente che manualmente all'agenzia delle Entrate.

La seconda modalità di conservazione viene indicata dal circolare 13 del 2 luglio 2018, posta 3.2, in base alla quale i soggetti passivi Iva conformemente alla propria organizzazione aziendale, potranno portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati contemplati dal Dpcm 3 dicembre 2013 (pdf, jpg, txt) consistenti in idonei ai fini della conservazione. In pratica le imprese e professionisti che dispongono di un sistema di conservazione sostitutivo, che adottano per le proprie fatture, possono ovviamente utilizzarlo anche per le fatture elettroniche dopo aver proceduto alla loro conversione in formato leggibile, come ad esempio il "Pdf", e stampare a tutti i documenti fiscali.

La terza via riguarda le fatture elettroniche diverse da quelle ricevute dai soggetti obbligati dal 1° luglio (carburanti, subappaltatori). In questa prima fase occorre evidenziare che, ad eccezione dei soggetti obbligati dal 1° luglio, le imprese e i professionisti non possono essere obbligati a ricevere fatture elettroniche in quanto la loro accettazione deve essere manifestata come disposto dalla nuova formulazione dell'articolo 21 del Dpr 633/72. È opportuno sottolineare che tale nor-

IL RIEPILOGO

1. Provvedimento 89757/E
Si possono conservare elettronicamente le fatture ricevute dal Servizio di interscambio (Sdi) utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia. L'accesso dovrebbe essere consentito al singolo contribuente oppure mediante un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali o a qualsiasi altro soggetto.

2. Circolare 13/2018
I soggetti passivi Iva potranno portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati contemplati dal Dpcm 3 dicembre 2013 (pdf, jpg, txt)

3. Nuovo art. 21 Dpr 633/72
La terza via riguarda le fatture elettroniche diverse da quelle ricevute dai soggetti obbligati dal primo luglio (carburanti, subappaltatori). In questa prima fase occorre evidenziare che, ad eccezione dei soggetti obbligati dal 1° luglio, le imprese e i professionisti non possono essere obbligati a ricevere fatture elettroniche in quanto la loro accettazione deve essere manifestata come disposto dalla nuova formulazione dell'articolo 21 del Dpr 633/72.

ma non impedisce al cedente/prestatore di emettere le proprie fatture in formato elettronico attraverso il Sdi, quindi, in caso di mancata accettazione da parte del destinatario, bisognerà inviare la fattura in formato cartaceo o digitale (Pdf). In questo caso, il destinatario sarà libero di conservare la fattura cartacea o di portarla in conservazione sostitutiva secondo le regole tecniche previste dalla normativa vigente.

Un auspicio

La legge non è imperativa in ordine all'obbligo della conservazione elettronica a carico dei contribuenti. Infatti il nuovo comma 6 bis del Dlgs 127/2015 dispone che gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio e memorizzate dall'agenzia delle Entrate. Ne consegue che non appare fuori luogo che il contribuente una volta ricevuta la fattura elettronica di acquisto attribuendogli il numero progressivo. Questa procedura, ancorché in deroga all'articolo 39 del Dpr 633/72, semplificherebbe in questa prima fase gli adempimenti tenuto conto che i programmi delle aziende non sono ancora integrati con il sistema di fattura elettronica.

In questo semestre le fatture elettroniche da conservare sono minime; la conservazione normale su carta non comporta alcun rischio per l'Erario e queste fatture finirebbero più facilmente nello spesometro. L'agenzia delle Entrate potrebbe quindi tranquillamente ammetterlo.

Sottrazione fraudolenta con la vendita fittizia

IMMOBILI

Reato per l'imprenditore che simula di vendere dopo l'accertamento

Laura Ambrosio

Commette sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte l'imprenditore che, dopo aver ricevuto gli avvisi di accertamento, vende il proprio complesso immobiliare alla dipendente restando ad abitarvi. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 38834, depositata ieri.

Un imprenditore riceveva due avvisi di accertamento, a seguito dei quali l'agenzia delle Entrate, temendo un pericolo per la riscossione, otteneva dal presidente della competente Ctp iscrizione ipotecaria su un complesso immobiliare di proprietà. Tuttavia, pochi giorni prima della decisione dei giudici tributari sulla richiesta di iscrizione del vincolo da parte dell'amministrazione, gli immobili erano venduti ad una dipendente dell'imprenditore.

Il mutuo che gravava su di essi era accollato dall'acquirente, per un importo annuo corrispondente al proprio stipendio. Il venditore manteneva la residenza in uno degli immobili e la dipendente non acquisiva mai il godimento dei beni. Veniva, così, ipotizzata la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 del Dlgs 74/2000), per la quale l'imputato era condannato in primo ed in secondo grado.

La difesa ricorreva per cassazione lamentando, tra l'altro, che la vendita era stata eseguita con accollo del mutuo e che, quindi, non vi era stata alcuna diminuzione patrimoniale, semmai un miglioramento della posizione dell'imputato. Il fatto che l'acquirente non potesse sostenere il pagamento del mutuo non escludeva che altri avessero prestato adeguate garanzie, altrimenti la banca non avrebbe mai liberato l'originario mutuatario.

Il mancato spostamento della residenza dell'immobile venduto non provava che l'imputato avesse continuato ad averne la disponibilità e, in ogni caso, la crisi di impresa giustificava la vendita. Da ultimo, secondo la difesa, se fosse stato veritiero il disegno criminoso ipotizzato, sarebbe stata singolare l'estraneità dell'acquirente al procedimento penale, avendo concorso negli illeciti. La Corte ha così respinto il ricorso.

Secondo i giudici, infatti, l'alienazione degli immobili ha determinato oggettivamente la diminuzione del patrimonio dell'imputato, frustrando la sua funzione di garanzia del credito erariale. Nello specifico la vendita non ha consentito all'amministrazione di iscrivere ipoteca di primo grado, come disposta dal presidente della commissione tributaria provinciale.

L'accolto residuo del mutuo da parte dell'acquirente era irrilevante, in quanto questa modalità di pagamento non aveva determinato in concreto alcun vantaggio a favore dell'amministrazione. Anche la paventata eventuale infondatezza della pretesa erariale non era fondata, perché l'oggetto giuridico del reato contestato non è il diritto di credito del fisco ma la garanzia data dai beni dell'obbligato, potendo addirittura ipotizzarsi il delitto se a seguito del compimento degli atti fraudolenti avvenga il pagamento delle imposte. Da ultimo, è stato anche ritenuto che fosse del tutto irrilevante, rispetto alle responsabilità penali dell'imprenditore, il mancato coinvolgimento nel procedimento penale da parte dell'acquirente dell'immobile.

DENTRO I CODICI

PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA

Avvocati, niente rivendita di valori nei locali concessi dal tribunale

Patrizia Maciocchi

Senza via libera dell'amministrazione il Consiglio dell'Ordine degli avvocati non può concedere in godimento a un rivenditore di valori bollati uno dei locali messi a disposizione dallo Stato all'interno del palazzo di giustizia.

La Cassazione (sentenza 20984 depositata ieri) accoglie il ricorso dell'Agenzia del Demanio, contro la decisione della Corte d'Appello di annullare le ingiunzioni di pagamento inviate al gestore della rivendita per l'occupazione del locale senza un titolo. Secondo la ricostruzione dei giudici di appello, per lo spazio in uso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma lo Stato pagava un canone al Comune. La pretesa del demanio comportava quindi un cumulo con il canone già versato dal Consiglio dell'Ordine per l'utilizzo degli spazi. Ma la Corte d'Appello ha sbagliato. L'edificio, ovvero la "città giudiziaria" di Piazzale Clodio a Roma, è dello Stato che dunque non paga nulla al Comune, né il Consiglio dell'Ordine capitolino paga

un canone concessorio. I giudici territoriali hanno applicato a un immobile dello Stato una norma valida per quelli comunali.

La Cassazione fornisce il giusto principio di diritto. Come prima cosa c'è da considerare la posizione del Consiglio dell'Ordine, al quale la legge (99/1995) attribuisce un diritto di godimento sugli immobili all'interno di ogni edificio giudiziario e dunque non un diritto reale. In virtù del suo ruolo di concessionario il Consiglio può locare o concedere in godimento a terzi l'immobile solo con l'ok dell'amministrazione o se lo consente la legge. Mentre la subconcessione di fatto a terzi è inopponibile all'amministrazione.

Non è infine passata neanche la tesi del Consiglio secondo il quale rientrava nelle proprie facoltà concedere i locali per attività funzionali all'esercizio della professione. Manca, infatti, la prova che la vendita delle marche da bollo fosse riservata ai legali. E un esercizio commerciale aperto a chiunque non può considerarsi un servizio utile all'amministrazione della giustizia.



In Cassazione. Accolto il ricorso del Demanio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARTELLE ESATTORIALI

Legittima l'ipoteca sui beni conferiti al fondo patrimoniale

Rosanna Acierro

Legittima l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della Riscossione sugli immobili conferiti a un fondo patrimoniale per cartelle esattoriali né pagate né impugnate, qualora il debitore non provi che il mancato pagamento sia dovuto al soddisfacimento delle esigenze familiari. Inoltre, la circostanza che le cartelle non pagate riguardino omessi versamenti di imposte e contravvenzioni stradali è idonea a escludere l'esecuzione sui beni del fondo. Una diversa conclusione legittimerebbe, invero, l'utilizzo del fondo patrimoniale per finalità meramente elusive.

Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 20998 depositata ieri. Ai sensi dell'articolo 170 del Codice civile, la sussistenza di un fondo patrimoniale costituito e annotato preclude a tutti i creditori (anche alla Riscossione) l'esecuzione per debiti contratti fuori dei bisogni della famiglia.

In particolare: 1) nel caso di debito contratto nell'interesse della famiglia, il creditore potrà rivalersi

sui beni del fondo patrimoniale; 2) nel caso di debiti contratti per altri scopi, ove il creditore fosse a conoscenza dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, egli non potrà rivalersi sui beni del fondo; ove invece il creditore non sapesse che il debito era stato contratto per ragioni estranee agli interessi familiari, egli potrà rivalersi sui beni del fondo.

La pronuncia della Cassazione statuisce i seguenti principi: 1) l'applicabilità dell'articolo 170 anche all'iscrizione ipotecaria e non solo al pignoramento e all'espropriazione; 2) l'onere della prova che il debitore è sempre chiamato ad adempiere per dimostrare di aver contratto il debito per scopi estranei ai bisogni della famiglia; 3) in assenza di prova contraria, il debitore non può invocare la conoscenza da parte dell'agente della Riscossione dell'estraneità del debito (di natura erariale) ai bisogni della famiglia giacché è possibile anche che le imposte e le contravvenzioni non siano state pagate proprio per soddisfare le esigenze familiari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORO

Anche le mansioni fuori qualifica da eseguire se chieste dal datore

Mauro Pizzin

Un lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla propria qualifica contrattuale può procedere in giudizio per ottenere la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutare a priori, e senza un eventuale avvio giudiziario, di eseguire la prestazione lavorativa richiesta. Lo ha ricordato la Corte di cassazione nella sentenza n. 21036/18, depositata ieri, con cui è stata chiamata a decidere - rigettandolo - sul ricorso di un documentatore di primo livello di un emittente radiotelevisiva, poi deceduto nel corso del procedimento giudiziario, il quale si era rifiutato di reperire e consegnare un cd musicale richiesto da un giornalista secondo quanto gli aveva ordinato un superiore, sostenendo che quest'azione esulava dai compiti propri della sua qualifica per rientrare in quelli di mera manovalanza. Un diniego a causa del quale era stato sospeso per tre giorni dall'atti-

vità lavorativa e dalla retribuzione. Tra i motivi indicati nel ricorso presentato dal documentatore davanti ai giudici di legittimità dopo che la Corte d'appello di Torino aveva respinto la sua richiesta di annullamento della sanzione, in riforma della sentenza di primo grado, si collocava anche l'assunto dell'inconferibilità dell'insubordinazione nell'ipotesi di rifiuto di adempiere compiti estranei alla qualifica attribuita.

Di diverso parere la Corte di cassazione, la quale, richiamando diversi precedenti della giurisprudenza di legittimità, anche recenti (Cass. n. 834/18, Cass. n. 12696/18, Cass. n. 29832/08, Cass. n. 25313/07) ricorda che il lavoratore è tenuto comunque a osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore in base agli articoli 2086 e 2014 del Codice civile e può legittimamente invocare l'articolo 1460 del Codice civile solo in caso di totale inadempimento dell'altra parte.

Possibile soltanto ricorrere al giudice per tornare a svolgere i compiti per cui si è stati assunti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INDAGINI IN CONDOMINIO

Lecite le videoriprese sul pianerottolo

Le «parti comuni» dell'edificio non fanno parte della «privata dimora»

Giulio Benedetti

Nelle parti comuni del condominio è legittima la videosorveglianza da parte dei carabinieri.

La Corte di Cassazione (sentenza 38230/2018) ha respinto il ricorso contro un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti indagati per i reati di detenzione ed illecita cessione di sostanze stupefacenti. Nel

ricorso veniva contestato l'utilizzo di riprese di una telecamera di sorveglianza installata dai Carabinieri sul pianerottolo dell'ultima rampa di scale del condominio che dava l'accesso al terrazzo di copertura. Il Tribunale del Riesume riteneva legittima l'acquisizione delle riprese negli atti processuali. E affermava che il pianerottolo era una parte condominiale in cui non insisteva l'abitazione privata e che pertanto non fosse da considerarsi una «privata dimora» per la mancanza di «privilegi del rapporto di vicinato» delle persone che lo frequentavano.

I ricorsi erano respinti invece perché il luogo era chiuso e inaccessibile da soggetti estranei e quindi fosse un luogo di privata dimora. La Corte di Cassazione respingeva questo assunto: secondo la giurisprudenza di legittimità (sentenza 34151/2017) la nozione di privata dimora individua una particolare relazione del soggetto con l'ambiente dove esplica la sua vita privata in modo da sottrarla ad ingerenze esterne anche in sua assenza.

Invece il titolare del domicilio non può accampare una tutela della sua riservatezza, anche con riferimento all'effettuazione di videoriprese a fini investigativi, qualora l'azione possa essere liberamente osservata da estranei senza ricorrere

a particolari accorgimenti. In tale ultima ipotesi le videoriprese seguono lo stesso regime valevole per le riprese visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Nel caso trattato la Cassazione escludeva che nell'ordinanza impugnata vi fosse il travisamento della prova: il cassone dove veniva nascosto lo stupefacente era occultato in un vano ricavato nel muro adiacente alla porta di ferro che dava accesso al terrazzo condominiale. Quindi la videoriprese era stata validamente effettuata su di una parte comune condominiale sulla quale non può vantarsi un diritto alla riservatezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Versamenti di soci a doppia qualificazione

CASSAZIONE

Erogazioni alla società da classificare esaminando la volontà negoziale

Angelo Busani

I versamenti di denaro che i soci effettuano a favore della società partecipata possono essere qualificati come finanziamenti o come apporti di patrimonio: nel primo caso il socio ha il diritto alla restituzione, nel secondo caso il denaro è acquisito dalla società a titolo definitivo. Spetta al socio che pretende la restituzione di quanto versato provare che ha inteso effettuare un finanziamento e non un apporto di patrimonio.

Lo afferma la Cassazione nella decisione 20978 di ieri, rilevando che le erogazioni di somme effettuate dai soci alla società partecipata possono «avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in ap-

posita riserva "in conto capitale" (o altre simili denominazioni)» e che la qualificazione di queste erogazioni nell'uno o nell'altro senso dipende dall'esame della volontà negoziale. La prova, che grava sul socio che agisce per ottenere la restituzione, «deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi».

Nel caso specifico, il giudice di legittimità ha affermato la correttezza del giudizio emanato in appello dove, essendosi rilevato che il versamento era stato sollecitato dall'organo amministrativo della società, in considerazione della «tensione finanziaria in essere», era stato ritenuto che i versamenti, eseguiti dai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale, dovevano intendersi come effettuati «in conto capitale».

Questi versamenti in conto capitale, diversamente dai finanziamenti erogati dai soci, non danno luogo all'obbligo della società di restituzione dell'importo ricevuto, non trattandosi di somme date a titolo di mutuo, ma di capitale di rischio: queste somme, pertanto, possono essere utilizzate per ripianare le perdite o per la sotto-

QUOTIDIANO

DEL DIRITTO



POSIZIONE DEI DIPENDENTI Mancate notizie non penalizzate

L'illecito, previsto dalla legge 628/61, per chi non fornisce all'ispettorato del lavoro la corretta documentazione sulla posizione dei dipendenti, non rientra tra quelli penalizzati, essendo una contravvenzione punita con la pena alternativa dell'ammenda. Ed è dunque soggetto al termine di prescrizione ordinario.

— Patrizia Maciocchi
Il testo integrale dell'articolo su: quotidianodiritto.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA